

**ACCORDO QUADRO PER UNA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO - e ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI EMILIA-ROMAGNA (ANCI E-R), FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DEL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLE VIOLENZE DI GENERE**

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, rappresentata da Barbara Lori, Assessora Programmazione Territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e Forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo

e

ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, via Solferino, n.42, Cod. fiscale 80064130372, Partita IVA n.03485670370, rappresentata, nell'ambito del presente Accordo quadro, da Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore (BO)

**VISTI**

- la L.R. 27 giugno 2014 n. 6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii.;
- la D.A.L. n. 54 del 13 ottobre 2021" Approvazione del piano della Regione Emilia-Romagna contro la violenza di genere"

**PREMESSO CHE**

- Le azioni di contrasto alla violenza contro le donne e di prevenzione, attraverso la promozione delle pari opportunità e di iniziative di educazione alle differenze, sono obiettivi strategici che la Regione Emilia-Romagna sviluppa in modo trasversale ed integrato nel contesto delle diverse politiche regionali ed in chiave territoriale, coerentemente con l'impianto e le finalità della sopra citata legge regionale 27 giugno 2014, n. 6;
- ANCI E-R, in base alle previsioni del suo statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni emiliano-romagnoli, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni emiliano-romagnoli, ai suoi diversi livelli e articolazioni; promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti; promuove, coordina, gestisce programmi comunitari, nazionali e regionali; coopera nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali e locali; gestisce, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- ANCI E-R il 22 settembre 2014, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-Romagna finalizzato alla collaborazione per promuovere e sviluppare azioni, progetti o iniziative volti alla prevenzione e al contrasto della violenza

maschile contro le donne, con particolare riguardo ai temi delle azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla violenza di genere;

- la Regione Emilia-Romagna sostiene e attua direttamente politiche rivolte alla promozione e valorizzazione delle Pari Opportunità, al fine di migliorare la posizione delle donne in ambito politico, economico e sociale;
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato 16 schede attuative del Piano regionale contro la violenza di genere (DGR n. 1785 del 24 ottobre 2022), che prevedono azioni di prevenzione e protezione, oltre che lo sviluppo e il rafforzamento delle reti territoriali per il contrasto alla violenza di genere;

#### **RILEVATO CHE**

le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze, a instaurare una collaborazione finalizzata a consolidare e sviluppare attività, iniziative e progetti congiunti di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale della promozione delle pari opportunità, nonché di informazione e formazione relative sul contrasto alle discriminazioni e alle violenze per il sistema delle autonomie locali.

RICHIAMATO, più in particolare, l'art. 3, comma 3 dello Statuto di ANCI Emilia – Romagna, secondo cui l'Associazione stessa può stipulare atti convenzionali con soggetti pubblici per il perseguimento di obiettivi comuni

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

#### **Art. 1 – OGGETTO**

1. - Le Parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione e di cooperazione istituzionale, finalizzato alla cura dei suindicati interessi pubblici;

- lo strumento dell'accordo di cooperazione rappresenta la forma più appropriata rispetto alle finalità sopra richiamate;

- l'attività di cooperazione istituzionale è oggi disciplinata dal combinato disposto di cui all'articolo 13 e all'articolo 2, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.1 al d. lgs. n. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo "Codice" o "codice");

- sussistono i presupposti, fattuali e giuridici, per attivare il presente accordo di cooperazione;

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.1) del D. Lgs. 36/2023, la cooperazione istituzionale tra le Parti presenta i seguenti requisiti:

a) è finalizzata a garantire che le attività ed i servizi oggetto dell'Accordo siano prestati per perseguire le finalità di cui al presente articolo;

b) è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le Parti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate da tale cooperazione.

## Art. 2 - AZIONI SPECIFICHE

1. Le Parti si impegnano a svolgere, con modalità che consentano una reciproca informazione e condivisione, le seguenti azioni di interesse pubblico comune:

- Iniziative di formazione e informazione sulle pari opportunità e sulle tematiche di genere
- Campagne di comunicazione per il contrasto alle discriminazioni e alla violenza contro le donne
- Promozione di una cultura civica attiva e partecipata della parità e della non discriminazione
- Educazione alle differenze e decostruzione degli stereotipi.
- Formazione di base e continua di mediatrici e mediatori interculturali chiamate/i a svolgere azioni di prevenzione, contrasto della violenza di genere e accoglienza delle vittime di violenza

Le parti firmatarie intendono perseguire la seguente finalità:

- Promuovere e stimolare l'adozione di piani per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere da parte degli enti locali, valorizzare le esperienze e condividere le buone prassi.
- Promuovere e rafforzare i tavoli tecnici territoriali per il contrasto alla violenza di genere, come previsto dal Piano triennale della Regione Emilia-Romagna contro la violenza di genere.
- Sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura
- Promuovere la redazione e l'adozione del bilancio di genere, secondo le linee guida regionali, e altri strumenti per il monitoraggio e valutazione delle politiche e per la promozione del mainstreaming di genere
- Promuovere l'adesione al Protocollo No women no panel – senza donne non se ne parla, per favorire l'equilibrio di genere in eventi pubblici, convegni e appuntamenti istituzionali.
- Promuovere una comunicazione e un linguaggio non discriminanti, attenti al rispetto delle pari opportunità e delle differenze, contrastando gli stereotipi di genere

2. La collaborazione istituzionale che si realizza con questo Accordo è finalizzata a produrre sostanziali vantaggi per entrambe le Parti poiché rafforza l'azione istituzionale della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali in quanto intende arricchire e consolidare le competenze delle professionalità che operano negli Enti Locali al fine di promuovere le pari opportunità nei servizi territoriali, per il contrasto agli stereotipi di genere, alle diverse forme di discriminazione e di violenza.

3. Oltre alle azioni di cui al comma 1, le Parti potranno concordare ulteriori azioni in attuazione del presente Accordo, anche in relazione all'evoluzione dei rispettivi obiettivi strategici.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, ANCI Emilia – Romagna si impegna a mettere a disposizione propri collaboratori che, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, presteranno la loro collaborazione a supporto delle attività di comune interesse.

### **Art. 3 - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO**

1. Il programma congiunto delle azioni specifiche relative al presente Accordo, le attività poste in essere per ciascuna parte, l'ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contributi e degli eventuali rimborsi, nonché le modalità di rendicontazione saranno determinati in appositi atti attuativi del presente Accordo.

### **Art. 4 DURATA, PROROGA E RINNOVO**

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni, decorre dalla data della sua sottoscrizione, e potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

### **Art. 5 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA**

1. ANCI-ER si impegna a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall'accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.

### **Art. 6 - FORO ESCLUSIVO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si applicano le norme del Codice civile. La risoluzione di tutte le controversie inerenti alla validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo saranno demandate al Tribunale di Bologna che si elegge quale Foro esclusivo.

### **Art. 7 – SOTTOSCRIZIONE. IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

2. Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.

3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE, sostituzione in applicazione dell'art. 28 comma 6 della Delibera n. 474/2023 nonché, della nota Prot. 22/06/2023.0609075.U esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2210

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/2210

IN FEDE

Luca Baldino

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2070 del 27/11/2023

Seduta Num. 49

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi